

Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A.

Il Fondo di Garanzia per le PMI nell'accesso al credito e la controgaranzia

Confidi Lazio

Guglielmo Belardi – Presidente del Comitato di Indirizzo del RTI gestore del Fondo di Garanzia per le PMI

Roma, 2 Novembre 2016

Il Fondo di garanzia per le PMI



Storia e caratteristiche del Fondo

Il Fondo di garanzia per le PMI

Il Fondo di Garanzia è uno strumento di mitigazione del rischio di credito, operativo presso il Ministero dello sviluppo economico, a sostegno delle PMI.

Il **Fondo** sostiene lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese italiane riconoscendo una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle banche

L'impresa che si rivolge al **Fondo di Garanzia** non ha un contributo in denaro, ma la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive sugli importi garantiti dal **Fondo**.

Il sistema del Fondo di garanzia per le PMI


Il Fondo di garanzia per le PMI viene costituito presso MCC con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) *“allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”*



Il sistema del Fondo di garanzia per le PMI



Il modello di supporto al sistema



La Governance

L'amministrazione del Fondo è affidata ad un **Consiglio di gestione** composto da **rappresentanti delle Amministrazioni Centrali e Locali**.

Il **gestore** del Fondo, che si occupa dell'istruttoria delle pratiche, è attualmente un **Raggruppamento Temporaneo di Imprese** in cui **Mediocredito Centrale** agisce in qualità di mandataria.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

E' composto da **7 membri** in rappresentanza di:

- MISE (2) tra cui il Presidente del Fondo
- 1 esperto del Fondo nominato dal MISE
- MEF (2) tra cui il Vice Presidente del Fondo
- 1 esperto del Fondo nominato dal MEF
- Regioni (1)

IL GESTORE

E' composto da **5 istituti bancari** che si sono aggiudicati la gara (bando pubblicato in G.U.R.I. 5^a aerie speciale n. 107 del 15 settembre 2010):

- Mediocredito Centrale Spa (Capogruppo mandataria)
- Artigiancassa S.p.a. (mandante)
- MPS Capital Service Banca per le imprese spa (mandante)
- Mediocredito Italiano spa (mandante)
- Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane spa (mandante)

Le caratteristiche (1/3)

Ammissibilità alla garanzia per qualunque operazione finanziaria

Qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, purché finalizzata all'attività di impresa può accedere all'intervento del Fondo (liquidità, pagamento fornitori, acquisto scorte, investimenti, ecc.)

Intersettorialità

Il Fondo interviene a favore delle imprese appartenenti a **tutti i settori economici**, ivi compreso **l'autotrasporto merci su strada, le imprese artigiane e i professionisti**. L'intervento si è rivelato particolarmente efficace nel sostenere le imprese in fase di **start up**.

Ponderazione zero

L'intervento del Fondo è assistito dalla **garanzia di ultima istanza dello Stato**, che comporta **"l'attenuazione del rischio di credito"** sulle garanzie dirette e sulle controgaranzie a prima richiesta, **azzerando l'assorbimento di capitale per i soggetti finanziatori sulla quota di finanziamento garantita**.

Escutibilità a prima richiesta

La garanzia, secondo i dettami dell'accordo "Basilea II", è **concessa "a prima richiesta" a favore delle banche e a favore dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia** che prestano una garanzia esplicita, incondizionata, irrevocabile.

Cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche

E' possibile **cumulare** l'intervento della garanzia del Fondo con **altre agevolazioni pubbliche** nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dall'Unione Europea.

Procedure snelle

Per accedere al Fondo è necessario presentare le **domande on line** con tempi medi di istruttoria estremamente contenuti.

Le caratteristiche (2/3)

La garanzia di ultima istanza dello stato

Il rischio per le banche sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo è pari a zero.

La garanzia dello Stato sulla copertura prestata dal Fondo permette ai soggetti finanziatori di **ridurre il fabbisogno di capitale** ai fini del patrimonio di vigilanza consentendo, a parità di ogni altra condizione, di **praticare condizioni di miglior favore alle imprese finanziate.**

Essa agisce:

- nel caso di **garanzia diretta**;
- nel caso di **controgaranzia**, su garanzia prestata a **prima richiesta sul patrimonio del garante.**

Essa **non opera** in caso di **controgaranzia** su garanzia prestata in forma **sussidiaria** ovvero a **prima richiesta su “fondo rischi”** da Confidi o altro Fondo di Garanzia.

Le caratteristiche (3/3)

Garanzia diretta

- E' concessa direttamente alle **banche**, agli **intermediari finanziari** (art.107 DL 385/93), **SFIS**, **SGR** e **Società di gestione armonizzate, imprese di assicurazione**.
- Essa è "a prima richiesta", esplicita, incondizionata e irrevocabile e copre, nei limiti dell'importo massimo garantito, l'ammontare dell'esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI.
- Possono accedere alla garanzia diretta tutte le PMI situate in Italia, ad eccezione di quelle con sede legale e/o operativa in Toscana e, per le operazioni **inferiori ai 100 mila euro in Abruzzo**, e per le operazioni **inferiori ai 150 mila euro nelle Marche**.

Controgaranzia

- E' concessa su garanzie prestate da Confidi ovvero altri Fondi di garanzia (gestiti da banche e intermediari artt. 106 -107 DL 385/93).
- Essa può essere "a prima richiesta", se il garante di primo livello risponde in solido con il proprio patrimonio, ovvero "sussidiaria", nel qual caso il Fondo risponde soltanto al garante di primo livello e nei limiti delle somme da questi versate a titolo definitivo.

Cogaranzia

(utilizzo combinato di garanzia diretta e controgaranzia)

- Nei limiti di intervento stabiliti per la garanzia diretta, sullo stesso finanziamento, alla garanzia del confidi può essere abbinata la garanzia diretta.
- Sulla garanzia del confidi può essere richiesta la controgaranzia del Fondo.
- Ciascuna delle due tipologie di intervento è regolata dalla rispettiva disciplina.

Il Fondo di garanzia per le PMI



Le misure volte al potenziamento del Fondo

Le misure volte al potenziamento del Fondo

- **Concessione della Garanzia dello Stato agli importi garantiti dal Fondo**, al fine di consentire agli intermediari finanziatori di praticare condizioni più favorevoli alle imprese debtrici
- **Estensione alle imprese artigiane**, creando così **un unico fondo per tutte le tipologie di imprese**, rafforzandone la mutualità
- **Ampliamento dell'intervento del Fondo alle imprese dell'autotrasporto merci conto terzi**, con costituzione di apposita Sezione con risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- **Istituzione e definizione delle linee guida per le risorse sulla Riserva PON Ricerca (€ 150 Mln), Riserva POIn Energia (€ 96 Mln) e POIn Attrattori (€ 80 Mln)** volte a finanziare interventi nelle **Regioni dell'Obiettivo Convergenza** (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia)
- Il Decreto **"Fund raising"** (24 aprile 2012), volto a disciplinare le modalità di **contribuzione al Fondo** da parte delle **Regioni, Province Autonome** e di altri **enti** e organismi **pubblici, banche e SACE S.p.A.**. I contributi **incrementano la dotazione del Fondo attraverso la costituzione di Sezioni speciali** mediante la stipula di **accordi sottoscritti con il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'economia e delle finanze**
- Interventi in favore di **start-up innovative e incubatori certificati** (Decreto del 26 aprile 2013): a **titolo gratuito e con priorità** nell'istruttoria, **senza valutazione dei dati contabili** di bilancio dell'impresa o dell'incubatore, a condizione che il soggetto finanziatore non acquisisca alcuna garanzia reale, assicurativa o bancaria, e che venga sottoscritta apposita **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenuta nell'allegato 4**, con la quale il **rappresentante legale** dell'impresa o dell'incubatore **ne attesta l'iscrizione nella apposita sezione speciale del registro delle imprese.**

Le Sezioni Speciali

- **Le Sezioni Speciali delle Camere di Commercio:** operazioni di **cogaranza e di controgaranza a prima richiesta** in collaborazione con il sistema dei Confidi, a copertura **di investimenti e spese correnti destinate a piani di internazionalizzazione**
- **La Sezione Speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Pari Opportunità:** interventi di **garanza diretta, cogaranza e controgaranza** del Fondo di garanza **a favore di Imprese femminili**, che possono accedere attraverso la **prenotazione** della garanza
- **La Sezione Speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria:** interventi di **garanza diretta, cogaranza e controgaranza** del Fondo di garanza **a copertura di operazioni finanziarie finalizzate alla realizzazione di investimenti in innovazione tecnologica e digitale**, concessi a favore di PMI che svolgono le seguenti attività della Classificazione ATECO 2007: Edizione di libri (J.58.11), Edizione di quotidiani (J.58.13), Edizione di riviste e periodici (J.58.14), Trasmissioni radiofoniche (J.60.10), Attività di programmazione e trasmissioni televisive (J.60.20), Attività delle agenzie di stampa (J.63.91). La dotazione iniziale è pari a € 7.418.394 da impiegare per la compartecipazione alla copertura del rischio sulle operazioni di garanza ammissibili
- **Le Sezioni Speciali Regionali:** stipulate convenzioni con le Regioni **Lazio** (€ 30 mln), **Sicilia** (€ 23 mln) e **Campania** (€ 60 mln) che hanno destinato al Fondo risorse comunitarie, rientranti nel periodo di programmazione 2007 – 2013:
 - **Sezione Speciale Lazio - interventi di garanza diretta e controgaranza** del Fondo a favore di **PMI aventi almeno una sede operativa ubicata nella Regione Lazio**, con risorse impiegate mediante interventi in compartecipazione con il Fondo. La quota di copertura (fino all'80%) è ripartita nella misura del 50%.
 - **La Sezione Speciale Campania e la Sezione Speciale Sicilia - interventi di garanza diretta e controgaranza** in cofinanziamento con la **Riserva PON R&C** del Fondo, a favore di **PMI aventi almeno una sede operativa ubicata nella Regione Campania o Regione Sicilia**. Le risorse della **Sezione Speciale Campania e Sicilia** intervengono a copertura del **25%** della misura massima della copertura del Fondo, restando a carico della **Riserva PON R&C** il rimanente **75%**

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 giugno 2012

Decreto attuativo dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (DL Salva Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'articolo 8, comma 5, lettera b) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2012, n. 193)

Per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 12 "Informazione alle imprese" del Decreto «Salva Italia», è stata approvata una integrazione delle Disposizioni operative del Fondo attraverso l'introduzione del Piano della Trasparenza con l'obiettivo di favorire la massima informazione tra Gestore, soggetti richiedenti e sistema delle imprese.

Obblighi dei soggetti richiedenti

- Comunicare al Gestore, in sede di richiesta di ammissione, le informazioni rese alle imprese e le condizioni economiche applicate ai soggetti beneficiari finali;
- Dichiarare, nel modulo per la richiesta di ammissione al Fondo, se hanno tenuto conto o meno della natura del garante di ultima istanza nel calcolo dell'assorbimento patrimoniale relativa alla quota di esposizione coperta dalla garanzia del Fondo;
- Comunicare il vantaggio riconosciuto al soggetto beneficiario finale in termini di:
 - tasso di interesse;
 - Minore importo delle eventuali altre garanzie richieste;
 - maggiore volume di credito concesso;
 - minori commissioni (controgaranzia)
- Predisporre un adeguata modulistica, intesa come fogli informativi o moduli di richiesta della garanzia del Fondo.

Obblighi del Gestore

- Comunicare all'impresa, nella fase di richiesta di ammissione, tutti i contatti utili a cui rivolgersi per informazioni;
- Comunicare all'impresa, in seguito alla delibera del Comitato:
 - concessione o rigetto della garanzia del Fondo;
 - l'ESL (intensità agevolativa) corrispondente alla garanzia concessa;
 - in caso di ammissione al Fondo, il vantaggio ad esso associato.
 - L'eventuale commissione una tantum che l'impresa dovrà versare a fronte della garanzia del Fondo.
- Pubblicare e aggiornare periodicamente sul sito web del Fondo l'elenco dei soggetti richiedenti e le informazioni relative alle operazioni deliberate con esito positivo;
- Attivare sul sito una casella di posta elettronica dedicata a FAQ e/o eventuali segnalazioni.

Le novità normative

Decreto-legge 21 giugno 2013, n.69 (decreto “del Fare”)

Decreto legge 21 giugno 2013

Decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69 (DL “del Fare”), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 recante: “Disposizione urgenti per il rilancio dell’economia” (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, n. 194)

Il decreto “*del Fare*” contiene disposizioni finalizzate a rafforzare gli interventi del Fondo di garanzia ed introduce importanti innovazioni nella disciplina di funzionamento del Fondo stesso, che prevedono:

- **ampliamento della platea dei beneficiari** con l’estensione ai professionisti iscritti agli ordini professionali e/o aderenti alle associazioni professionali **iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo Economico e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della L. 4/2013** (con un limite di assorbimento delle risorse del Fondo non superiore al 5%) e alle imprese sociali;
- **rimodulazione delle percentuali massime di copertura;**
- **nuove modalità di concessione della garanzia**, con la limitazione della concessione della garanzia alle sole operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, salvo delibere di affidamento condizionate all’acquisizione della garanzia del Fondo ;
- **nuove disposizioni in tema di trasparenza;**
- **aggiornamento della documentazione per l’attivazione della garanzia;**
- **aggiornamento dei criteri di valutazione ;**
- **semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle domande.**

Al fine di recepire tutte le suddette modifiche, con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del **27 dicembre 2013** (pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 2014), attuativo del decreto del Fare, **sono state approvate le nuove Disposizioni Operative del Fondo**, in vigore per tutte le domande presentate dal **10 marzo 2014 al 30 novembre 2015**.

Integrazione Disposizioni Operative in vigore per le domande presentate dal 10/03/2014

Decreto interministeriale del 27/12/2013

Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 dicembre 2013, attuativo del cosiddetto "Decreto del Fare (Decreto-legge 21 giugno 2013).

Le nuove Disposizioni Operative prevedono:

- la rimodulazione delle **percentuali massime** di copertura;
- **la modifica dei criteri di valutazione** economico-finanziaria in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio;
- **la limitazione della concessione della garanzia alle sole operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione**, salvo che le delibere di affidamento non **siano condizionate** all'acquisizione della garanzia del Fondo ;
- specifici criteri di valutazione - **senza valutazione dei dati di bilancio** - per l'ammissione delle imprese e cooperative sociali;
- nuove misure per **garantire l'effettivo trasferimento dei vantaggi** della garanzia alle imprese;
- l'estensione dell'operatività del **Fondo ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali**;
- **avvio delle procedure di recupero** per le operazioni fino a 18 senza piano di ammortamento **entro 3 mesi successivi alla scadenza e comunicazione al Gestore entro 2 mesi dalla data di avvio delle procedure stesse** (in precedenza, avvio entro 1 mese dalla scadenza e comunicazione al Gestore entro tre mesi dalla scadenza stessa).

Le novità normative

Decreto del 24 aprile 2013 (Decreto “Portafogli”)

Decreto del 24 aprile 2013 attuativo dell’art. 39, comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 «DL Salva Italia», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2013, n. 157)

Il Fondo può intervenire per concedere garanzie, secondo le modalità della **Garanzia Diretta** e della **Controgaranzia**, a copertura di una quota non superiore all’**80% delle prime perdite del portafoglio** sino a concorrenza della **tranche junior** e comunque, non superiore al:

- **5%** dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti;
- **6%** dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della **realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o programmi di investimenti**.

I portafogli di finanziamenti devono essere costituiti da finanziamenti aventi ciascuno le seguenti caratteristiche:

- essere **concessi ed erogati** al soggetto beneficiario finale in **data successiva** alla data di rilascio della garanzia del Fondo da parte del Comitato di gestione;
- avere una durata compresa tra **18 e 60 mesi**;
- essere di **importo non superiore all’1%** (2% nel caso di finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di programmi di investimenti e/o di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione) dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti;
- non essere connessi a **operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine**;
- **non essere assistiti da altre garanzie, reali o assicurative**;
- non sono ammissibili le operazioni di **locazione finanziaria**.

Le novità normative

L'intervento del Fondo in combinazione con la Nuova Sabatini

Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 novembre 2013, recante la disciplina del Plafond Beni Strumentali.

Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 settembre 2015.

La disciplina prevede:

- la copertura del Fondo nella misura massima dell'80% del finanziamento;
- la priorità di istruttoria e delibera delle operazioni relative a finanziamenti PBS. Le richieste di garanzia del Fondo sono valutate in via prioritaria rispetto alle altre operazioni e, comunque, **entro cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta** sono presentate al Consiglio di Gestione per la relativa deliberazione, nella prima riunione utile;
- Il riconoscimento della copertura all'80% del finanziamento anche per le operazioni di durata compresa tra i 24 ed i 36 mesi.

Per le operazioni di durata inferiore ai 36 mesi l'importo massimo garantito è pari ad 1,5 milioni di euro (anziché 2,5 milioni).

Le novità normative

Estensione garanzia del Fondo alle SGR

Il Decreto 23 dicembre 2013

Articolo 12, comma 6-bis, del Decreto del 23 dicembre 2013, n. 145 (di Destinazione Italia), convertito, con modificazione, dal decreto-legge del 21 febbraio 2014, n. 9 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2014, n. 43)

L'articolo 12, comma 6-bis del decreto Destinazione Italia prevede la possibilità per il Fondo di concedere garanzie dirette anche a favore di **società di gestione del risparmio** che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivano **obbligazioni o titoli similari** di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, emessi da piccole e medie imprese.

La garanzia del Fondo potrà essere concessa a fronte di :

- **single operazioni di sottoscrizione di obbligazioni o titoli similari;**
- **portafogli di operazioni.**

I requisiti e le caratteristiche delle operazioni ammissibili, le modalità di concessione della garanzia, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia definite con successivo DM del Ministro dello sviluppo economico del 5 giugno 2014 (Mini bond).

Le novità normative DM 5 giugno 2014 («Mini Bond»)

Possono richiedere la **garanzia diretta** del Fondo, le banche, gli intermediari finanziari e i gestori:

- a) **a fronte di singole operazioni di sottoscrizione di mini bond, ovvero**
- b) **su portafogli di mini bond.**

Le *Operazioni di sottoscrizione di mini bond* devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere finalizzate al **finanziamento dell'attività d'impresa**;
- **non** avere ad oggetto la sostituzione di linee di credito già erogate al *soggetto beneficiario finale*;
- le **date di sottoscrizione e di messa a disposizione** delle somme al *soggetto beneficiario finale* **devono essere successive alla data di delibera del Comitato** di accoglimento della richiesta di garanzia del *Fondo*;
- avere una **durata compresa tra 36 e 120 mesi**;
- **non essere assistite da altre garanzie**, reali o assicurative, per la quota coperta dalla garanzia del *Fondo*;
- **non devono prevedere l'obbligo di conversione.**

La Garanzia può essere concessa secondo il regime **de minimis**. **L'importo massimo garantito è pari a euro 1.500.000**.

La garanzia diretta può essere concessa a fronte della **singola operazione di sottoscrizione di mini bond**:

- fino al **50% del valore nominale** del mini bond sottoscritto nel caso in cui la stessa preveda un **rimborso a rate sulla base di un piano di ammortamento** (*amortising mini bond*);
- fino al **30% del valore nominale** del mini bond sottoscritto, nel caso in cui la stessa preveda il **rimborso unico a scadenza** (*bullet mini bond*).

La garanzia **ha effetto** dalla data di sottoscrizione dei mini bond, ed è **inefficace** 1) nel caso **non sia comunicata l'avvenuta delibera di sottoscrizione del mini bond entro 3 mesi** dalla data di delibera del *Comitato*, 2) nel caso in cui il mini bond **non sia sottoscritto** (versamento al beneficiario) **entro 6 mesi dalla data di delibera del Comitato**, 3) qualora non sia data **comunicazione della sottoscrizione al Gestore - MCC entro 3 mesi dalla data di versamento.**

Le novità normative

Avvio operatività FdG su operazioni di microcredito

Decreti e Circolari

**Decreto MEF del 17/10/2014 n.176; Decreto MiSE del 24/12/2014; Decreto del 18/03/2015;
Circolare ABI del 13/05/2015 n.1168; MCC del 26/05/2015 n.8/2015**

Sulle operazioni di microcredito **non viene effettuata alcuna valutazione di merito** di credito da parte del gestore del Fondo.

MODALITÀ DI INTERVENTO DEL FONDO:

- **Garanzia Diretta** (non disponibile in Toscana, Marche ed Abruzzo), concessa direttamente ai soggetti finanziatori;
- **Controgaranzia** concessa ai soggetti garanti.

COPERTURA DELLA GARANZIA DIRETTA:

- **Fino all'80% dell'operazione finanziaria.**

COPERTURA DELLA CONTROGARANZIA:

- **Fino all'80% dell'importo garantito dal Confidi** o altro fondo di garanzia a condizione che lo stesso non abbia garantito più dell'80% dell'operazione finanziaria.

GRATUITÀ:

- L'intervento del Fondo sulle operazioni di **microcredito è completamente gratuito.**

BENEFICIARI:

- Professionisti e imprese titolari di **partita IVA da non più di 5 anni**;
- Professionisti e imprese individuali aventi **fino a 5 dipendenti**;
- Società di persone, SRL semplificate, cooperative con **dipendenti non soci fino a 10 unità**;
- Imprese con **attivo patrimoniale** di ammontare complessivo annuo fino a **300.000 euro**;
- Imprese con **ricavi lordi** per un ammontare complessivo annuo fino a **200.000 euro**;
- Imprese che alla data di richiesta di finanziamento presentino un **livello di indebitamento** fino a **100.000 euro**.

Non rientrano tra i soggetti beneficiari le persone fisiche

Aggiornamento Disposizioni Operative Circolare N° 18 del 14/12/2015

Decreto MiSE 19 novembre 2015

Approvazione Disposizioni Operative ai sensi del decreto MiSE del 19 novembre 2015, come comunicato in Gazzetta Ufficiale n.286 del 9 dicembre 2015

Decreto MiSE di concerto con il MEF del 29 settembre 2015

Integrazioni alle D.O. in merito ai settori ammissibili all'intervento del Fondo e alla priorità di istruttoria per le operazioni a fronte di finanziamenti "Nuova Sabatini",

Tra le numerose modifiche apportate si segnalano:

- la **definizione dei requisiti** per la concessione della garanzia nel rispetto delle condizioni previste dal **Regolamento UE n. 651/2014** che fa venire meno l'applicazione del Regolamento de minimis all'intera operatività del Fondo;
- **l'ammissibilità di settori precedentemente esclusi** con particolare riferimento a siderurgia, industria carboniera, costruzione navale, fibre sintetiche, industria automobilistica e trasporti;
- **l'estensione dell'intervento a favore delle imprese di autotrasporto** su finanziamenti per **l'acquisto di mezzi** e altre attrezzature **di trasporto**, esclusivamente ai sensi del citato **regolamento 651/2014**;

Le nuove disposizioni prevedono ulteriori integrazioni e chiarimenti riguardanti attività, operazioni e beneficiari finali ammissibili, soggetti richiedenti abilitati, termini e modalità riguardanti pagamento commissioni, attivazione, accordi transattivi e prolungamento della garanzia in caso di inadempimento o temporanea difficoltà.

Le richieste di garanzia del Fondo relative a finanziamenti **nuova Sabatini** saranno valutate in via prioritaria rispetto alle altre operazioni.

Le novità normative - Regolamento (UE) n.651/2014 «Regolamento generale di esenzione per categoria»

(1/3)

Le nuove Disposizioni Operative in vigore da gennaio 2016, riportano nella Parte XI, le definizioni e la disciplina del Regolamento UE 651/2014 nell'ambito del Fondo di Garanzia per le PMI.

La garanzia del Fondo è concessa ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 per:

- **Paragrafo A - «Aiuti agli investimenti a favore di PMI»** (ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014) per investimenti in **attivi materiali e/o immateriali e per acquisizione degli attivi di uno stabilimento**;
- **Paragrafo B - «Aiuti alle imprese in fase di avviamento»** (ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 651/2014) per le operazioni finanziarie a favore di **imprese in fase di avviamento e Professionisti**;
- **Paragrafo C - «Operazioni di finanziamento del rischio»** (ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014) per **PMI non quotate** (e che non hanno operato in alcun mercato, ovvero operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, ovvero l'importo della prima Operazione di finanziamento del rischio è superiore al 50% del fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni).

La garanzia del **Fondo** è cumulabile con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto stabilito all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014. Qualora non ricorrano le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014, è concessa sulla base del regolamento **de minimis**.

Le novità normative - Regolamento (UE) n. 651/2014

Approfondimenti paragrafi «A» e «B»

(2/3)

Paragrafo A – Aiuti agli investimenti

Si applica in base alla **tipologia di operazione garantita**. Le casistiche più rilevanti (così come definite dalla Parte I delle Disposizioni operative) sono le seguenti:

1. **Finanziamenti a medio-lungo termine**: finanziamenti di durata **superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni**, concessi ai soggetti beneficiari finali a fronte di **investimenti**;
2. **Prestiti partecipativi**: i finanziamenti di durata **superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni** la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata, concessi a fronte di investimenti.

In entrambi i casi **l'investimento non deve essere ancora iniziato** alla data di richiesta di intervento da parte del beneficiario al soggetto richiedente (data sottoscrizione all. 4).

Paragrafo B - Aiuti alle imprese in fase di avviamento

Si applica sulla base della **tipologia di impresa beneficiaria** che deve avere le seguenti caratteristiche:

1. iscritta nel registro delle imprese da meno di cinque anni (per i professionisti vale l'avvio dell'attività economica);
2. di piccola dimensione;
3. non quotata;
4. non ha ancora distribuito utili;
5. non è stata costituita a seguito di fusione.

Il paragrafo **B**, a differenza del precedente paragrafo A, consente di garantire:

- I. Finanziamenti a fronte di **investimenti già iniziati**;
- II. finanziamenti per **liquidità** (intesi come tutti quelli non finalizzati a investimenti, compresi consolidamento, rinegoziazione ecc.).

Le novità normative - Regolamento (UE) n. 651/2014

Approfondimenti paragrafi «A» e «B»

(3/3)

- **Premesso** il rispetto dei requisiti di cui ai **punti da 2 a 5** e dei **limiti di importo** stabiliti dal Reg 651 lettera B,
 - **tenuto conto** della **limitazione ai soli finanziamenti a fronte di investimenti** prevista dalle Disposizioni operative del Fondo in relazione alla procedura **per nuove imprese** (imprese costituite/attive da meno di 3 anni e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci),
 - **considerato** che la definizione di **impresa in fase di avviamento** prevista dal Reg. 651 è temporalmente **più estesa** rispetto a quella di nuova impresa contenuta nelle Disp. Op. (**meno di 5 anni, la prima, meno di 3 anni, la seconda**),
- la lettera B può essere applicata alle seguenti casistiche che non sono coperte dalla lettera A:**
- a) operazioni a favore di **imprese costituite/attive da meno di 3 anni** presentate con **procedura non start up** (utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci) **sia con finalità mista** (investimento, anche già iniziato, e liquidità) **sia per sola liquidità;**
 - b) operazioni a favore di **imprese costituite/attive da meno di 5 anni e da 3 o più anni**, sia con **finalità mista** (investimento, anche già iniziato, e liquidità) **sia per sola liquidità;**
 - c) operazioni a favore di **imprese costituite/attive da meno di 5 anni a fronte di investimenti già iniziati;**
 - d) le operazioni a favore di **imprese costituite/attive da meno di 5 anni presentate da confidi rating** (per i quali non è prevista la limitazione ai soli investimenti a favore di nuove imprese) sia con finalità mista (investimento, anche già iniziato, e liquidità) sia per sola liquidità.

Le modalità operative



I criteri di valutazione

I criteri di valutazione (1/3)

Per l'ammissione con **procedura "Semplificata", "Importo ridotto"** e per **i Confidi e gli Altri fondi di garanzia autorizzati a certificare il merito di credito**, i **soggetti finanziatori devono attestare che**, alla data di presentazione della richiesta, **i soggetti beneficiari finali**:

a) sulla base della **documentazione comprovante la verifica** presso pubblici registri o presso sistemi di informazioni creditizie, **non registrino eventi pregiudizievoli**, quali **protesti e pignoramenti** a proprio carico e, limitatamente alle società di persone, anche a **carico dei soci amministratori**;

b) sulla base delle **evidenze della Centrale dei Rischi**, limitatamente ai rapporti con il **soggetto finanziatore stesso**, **non presentino crediti scaduti da più di 180 giorni** né siano **classificati tra la clientela ad incaglio o in sofferenza**.

In caso contrario sono ammissibili le operazioni ai sensi della procedura "Ordinaria".

I criteri di valutazione (2/3)

Per l'ammissione alla garanzia del Fondo, le PMI vengono valutate mediante alcuni **modelli di scoring** (*distinti per procedura, per settore economico di appartenenza ed in funzione del regime di contabilità – ordinaria o semplificata – a cui è sottoposta l'impresa*). Ogni modello presenta **da 2 a 4 indicatori di bilancio**, a ciascuno dei quali è assegnato un **punteggio** in rapporto a un determinato **valore di riferimento**. A ogni indicatore è assegnato un punteggio da 0-3. **In funzione del punteggio dell'impresa** – variabile tra un minimo di 0 e un massimo di 12 punti - **è attribuito il livello**:

LIVELLO A: punteggio impresa ≥ 9

LIVELLO B: punteggio impresa = 7 o 8

LIVELLO C: punteggio impresa < 7

LIVELLO A: punteggio impresa ≥ 5

LIVELLO B: punteggio impresa = 4 o 3

LIVELLO C: punteggio impresa < 3

La valutazione degli **ultimi due bilanci** comporta l'assegnazione di **due livelli che combinati tra loro producono la fascia di valutazione**:


	ANNO 1	ANNO 2	VALUTAZIONE
Proposta positiva al Comitato >>>>	A B	A A	FASCIA 1
Da valutare caso per caso >>>>>>>	A B C C A	B B A C	FASCIA 2
Non ammesse >>>>>>>>>>>>>>>	B C	C C	FASCIA 3

Rientrano **nella fascia 3 di valutazione**, le imprese in contabilità ordinaria che presentano un rapporto **Mezzi Propri/Totale Passivo**, riferito agli ultimi due bilanci approvati, **inferiore al 5% (4% per l'Autotrasporto e imprese Agricole)**, e le imprese in **contabilità semplificata o forfettaria**, non valutabili sulla base di dati di bilancio, che **non presentano un utile** in almeno uno degli ultimi due esercizi.

Le nuove imprese **vengono valutate sulla base di un business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale e di una dettagliata relazione tecnica.**

I criteri di valutazione (3/3)

Criteri di valutazione dei soggetti beneficiari finali



Procedura ordinaria – contabilità ordinaria (1/4)

Valutazione dei soggetti beneficiari finali

(contabilità ordinaria)

Settori Industria manifatturiera, edilizia, alberghi (società alberghiere proprietarie dell'immobile), pesca e piscicoltura (Mod A)

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) (MEZZI PROPRI + DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE) / IMMOBILIZZAZIONI	≥ 100%
B) MEZZI PROPRI/TOTALE PASSIVO	≥ 10%
C) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / ONERI FINANZIARI LORDI	≥ 2
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO (IMPRESE DEL SETTORE EDILE E CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI: MOL / VALORE DELLA PRODUZIONE)	≥ 8%

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati.

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 in caso l'indice "Mezzi Propri/Totale del Passivo" < 5% nei due ultimi bilanci approvati

Procedura ordinaria – contabilità ordinaria (2/4)

Valutazione dei soggetti beneficiari finali

(contabilità ordinaria)

Settori commercio, servizi e alberghi (*società alberghiere locatarie dell'immobile*)

(Mod B)

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) ATTIVO CIRCOLANTE / PASSIVO CIRCOLANTE	≥ 80%
B) MEZZI PROPRI/TOTALE PASSIVO	≥ 7%
C) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / ONERI FINANZIARI LORDI	≥ 2
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO (IMPRESE CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI: MOL / VALORE DELLA PRODUZIONE)	≥ 8%

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati.

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 in caso l'indice "Mezzi Propri/Totale del Passivo" < 5% nei due ultimi bilanci approvati

Procedura ordinaria – contabilità ordinaria (3/4)

Valutazione dei soggetti beneficiari finali

(contabilità ordinaria)

Settore autotrasporto (cod.Ateco 2002: 60.24) (Mod I1)

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) ATTIVO CIRCOLANTE / PASSIVO CIRCOLANTE	≥ 80%
B) ATTIVO CIRCOLANTE / FATTURATO	≤ 60%
C) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / ONERI FINANZIARI LORDI	≥ 2
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO	≥ 5%

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati.

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 in caso l'indice "Mezzi Propri/Totale del Passivo" < 4% nei due ultimi bilanci approvati

Procedura ordinaria – contabilità ordinaria (4/4)

Valutazione dei soggetti beneficiari finali

(contabilità ordinaria)

Settore Imprese Agricole (Mod L1)

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) (MEZZI PROPRI + DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE) / IMMOBILIZZAZIONI	$\geq 100\%$
B) MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO	$\leq 10\%$
C) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / ONERI FINANZIARI LORDI	≥ 2
D) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / PRODUZIONE LORDA VENDIBILE (PLV)	$\geq 8\%$

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati.

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 in caso l'indice "Mezzi Propri/Totale del Passivo" $< 4\%$ nei due ultimi bilanci approvati

Procedura ordinaria – contabilità semplificata (1/3)

Valutazione dei soggetti beneficiari finali

(contabilità semplificata)

Settori industria, commercio, servizi, studi professionali, professionisti iscritti agli ordini professionali e ad associazioni professionali (Imprese non valutabili sulla base dei dati di bilancio) (Mod G)

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / ONERI FINANZIARI LORDI	≥ 2
B) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO (IMPRESE CARATTERIZZATE DA CICLI PRODUTTIVI ULTRANNUALI: MOL / VALORE DELLA PRODUZIONE)	$\geq 8\%$

La valutazione viene effettuata su due indici calcolati sui dati contabili riportati nelle due ultime dichiarazioni fiscali (modello “Unico”) presentate dal soggetto beneficiario finale.

Il soggetto beneficiario finale rientra automaticamente in Fascia “3” se non presenta un utile in almeno uno degli ultimi due esercizi chiusi.

Procedura ordinaria – contabilità semplificata (2/3)

Valutazione dei soggetti beneficiari finali

(contabilità semplificata)

Settore autotrasporto (cod.Ateco 2002: 60.24) (Mod I2)

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / ONERI FINANZIARI LORDI	≥ 2
B) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / FATTURATO	≥ 5%

La valutazione viene effettuata su due indici calcolati sui dati contabili riportati nelle due ultime dichiarazioni fiscali (modello “Unico”) presentate dal soggetto beneficiario finale.

Il soggetto beneficiario finale rientra automaticamente in Fascia “3” se non presenta un utile in almeno uno degli ultimi due esercizi chiusi.

Procedura ordinaria – contabilità semplificata (3/3)

Valutazione dei soggetti beneficiari finali

(contabilità semplificata)

Settore Imprese Agricole (Mod L2)

INDICE	VALORE DI RIFERIMENTO
A) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / ONERI FINANZIARI LORDI	≥ 2
B) MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) / PRODUZIONE LORDA VENDIBILE (PLV)	$\geq 8\%$

La valutazione viene effettuata su due indici calcolati sui dati contabili riportati nelle due ultime dichiarazioni fiscali (modello “Unico”) presentate dal soggetto beneficiario finale.

Il soggetto beneficiario finale rientra automaticamente in Fascia “3” se non presenta un utile in almeno uno degli ultimi due esercizi chiusi.

La certificazione del merito di credito

Il soggetto richiedente può certificare il merito di credito delle imprese beneficiarie



Operazioni semplificate

Operazioni di importo ridotto

Confidi o altri Fondi di Garanzia autorizzati

Le operazioni semplificate e di importo ridotto

Criteri generali di ammissione

Ai fini dell'ammissione attraverso le procedure **“Semplificata”** e **“Importo ridotto”**, la procedura per i **Confidi** autorizzati a **certificare il merito creditizio** e la procedura per l'ammissione **senza valutazione dei dati contabili**, i **soggetti finanziatori devono attestare** che, alla data di presentazione della richiesta, i *soggetti beneficiari finali*:

- a) sulla base della documentazione comprovante la verifica presso **pubblici registri** o presso **sistemi di informazioni creditizie**, **non registrino eventi pregiudizievoli** (quali protesti e pignoramenti a titolo esemplificativo e non esaustivo) **a proprio carico e, limitatamente alle società di persone, anche a carico dei soci amministratori;**
- b) sulla base delle evidenze della **Centrale dei Rischi**, limitatamente ai rapporti con il *soggetto finanziatore* stesso, **non presentino crediti scaduti da più di 180 giorni né siano classificati tra la clientela ad incaglio o in sofferenza.**

Le operazioni a favore di imprese che si trovano nelle **condizioni descritte nei punti a) o b)** sono **ammissibili esclusivamente attraverso la procedura “Ordinaria”**.

Le operazioni semplificate e di importo ridotto (Industria, Commercio e Servizi)

Operazioni semplificate

- L'impresa rientra nella **fascia 1** del corrispondente modello di valutazione;
- **Assenza di garanzie reali, bancarie o assicurative;**
- **L'importo dell'operazione**, sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati, **non superi il 40% del fatturato dell'impresa** (30% nel caso di operazioni fino a 36 mesi);
- L'eventuale **diminuzione del fatturato dell'ultimo esercizio** rispetto all'esercizio precedente **non sia superiore al 40%**;
- L'eventuale **perdita presente nell'ultimo bilancio non sia superiore al 5% del fatturato**
- **Nell'ultimo bilancio approvato Mezzi propri/Totale del passivo $\geq 5\%$ (contabilità ordinaria)**

Importo ridotto

- **Assenza di garanzie reali, bancarie o assicurative;**
 - L'impresa presenti **un'utile in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati;**
 - L'eventuale **perdita registrata nell'ultimo bilancio non superi il 10% fatturato.**
- L'importo base dell'operazione ($\leq \text{€ } 20$ mila) è elevabile fino a **€ 100 mila** sulla base dei seguenti elementi:**
- **anzianità dell'impresa;**
 - **n. addetti dell'impresa ;**
 - nel caso di **finanziamento a fronte di investimenti** in beni ammortizzabili;
 - **crescita del fatturato almeno del 3% o del 5% nell'ultimo esercizio;**
 - **immobile aziendale di proprietà ovvero acquisito in leasing o con contratto di locazione** di durata residua non inferiore alla durata del finanziamento.

Le operazioni semplificate e di importo ridotto (Settore Autotrasporto)

Operazioni semplificate

- Impresa rientrante nella **fascia 1 o fascia 2**, livelli **AB, BB e CA** del modello di valutazione di riferimento;
- **Assenza di garanzie** reali, bancarie o assicurative
- **Importo dell'operazione finanziaria**, sommate agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati, **non superi il 40% del fatturato** dell'impresa relativo all'ultimo bilancio approvato;
- L'eventuale **diminuzione del fatturato** dell'ultimo esercizio rispetto all'esercizio precedente **sia inferiore al 40%**;
- L'eventuale **perdita** presente nell'ultimo bilancio approvato **non superi il 5%** fatturato;
- Nell'ultimo bilancio approvato **Mezzi propri/Totale del passivo $\geq 4\%$** (contabilità ordinaria)

Importo ridotto

- **Assenza di garanzie** reali, bancarie o assicurative;
- **Utile in almeno uno degli ultimi due bilanci** approvati;
- L'eventuale **perdita** registrata nell'ultimo bilancio **non superi il 10% del fatturato**.

L'importo base dell'operazione (\leq € 20 mila) è **elevabile fino a € 100 mila** sulla base dei seguenti elementi:

- **anzianità dell'impresa**;
- **n. addetti dell'impresa**;
- nel caso di finanziamento a fronte di **investimenti**;
- **crescita del fatturato** almeno del 3% o del 5% nell'ultimo esercizio;
- **immobile aziendale di proprietà** ovvero acquisito in leasing o con contratto di locazione di durata residua non inferiore alla durata del finanziamento;
- **automezzo di proprietà** ovvero in corso di acquisizione con contratto di locazione finanziaria.

Le operazioni semplificate e di importo ridotto (Settore Agricoltura)

Operazioni semplificate

- Impresa rientrante nella **fascia 1**;
- **Assenza di garanzie** reali, bancarie o assicurative
- **Importo dell'operazione** finanziaria, sommate agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati, **non superi il 40% della Produzione Lorda Vedibile (PLV)** relativa all'ultimo bilancio approvato (ovvero 30% per operazioni non superiori a 36 mesi);
- L'eventuale **diminuzione della PLV** dell'ultimo esercizio rispetto all'esercizio precedente **sia inferiore al 40%**;
- L'eventuale **perdita** nell'ultimo bilancio **non superi il 5% della PLV**;
- **Nell'ultimo bilancio** approvato **Mezzi propri/Totale del passivo $\geq 4\%$** (contabilità ordinaria)

Importo ridotto

- **Assenza di garanzie** reali, bancarie o assicurative;
- **Utile in almeno uno degli ultimi due bilanci** approvati;
- L'eventuale **perdita** registrata nell'ultimo bilancio **non superi il 10%** della PLV.

L'importo base dell'operazione ($\leq \text{€ } 20 \text{ mila}$) è **elevabile fino a € 100 mila** sulla base dei seguenti elementi:

- **anzianità** dell'impresa;
- **n. addetti** dell'impresa;
- nel caso di finanziamento a fronte di **investimenti**;
- **crescita della PLV almeno del 3%** o del 5% nell'ultimo esercizio;
- **immobile aziendale di proprietà** ovvero acquisito in leasing o con contratto di locazione di durata residua non inferiore alla durata del finanziamento;
- **Somma tra Capitale agrario e Capitale fondiario almeno pari all'80%** del Totale Attivo.

Valutazione delle nuove imprese e imprese sociali

Procedura per nuove imprese

Le **nuove imprese** (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo) **non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati** :

- sono ammissibili solo se l'operazione è a fronte di un **programma di investimento**;
- rientrano tutte nella **fascia 2** e sono sottoposte alla **valutazione del Comitato sulla base del business plan**, completo di un **bilancio previsionale almeno triennale**.

L'operazione **non è ammissibile** nei casi in cui i **mezzi propri**, che devono risultare **già versati alla data di erogazione del finanziamento**, sono **inferiori al 25%** dell'importo del programma di investimento.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento i soggetti richiedenti devono inviare al Gestore MCC idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Procedura senza valutazione dei dati di bilancio

La garanzia è concessa **senza valutazione dei dati di bilancio** dell'impresa nel caso di:

1) Operazioni di "microcredito";

2) Start-up Innovative e Incubatori certificati a condizione che:

- il *soggetto finanziatore* non acquisisca **alcuna garanzia**, reale, assicurativa o bancaria;
- il *soggetto richiedente* **acquisisca DSAN** che ne attesti l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese;

3) Imprese sociali a condizione che:

- il *soggetto finanziatore* non acquisisca **alcuna garanzia**, reale, assicurativa o bancaria;
- l'**importo** dell'operazione finanziaria, sommato a quelli delle altre operazioni già ammesse alla garanzia, **non sia superiore a € 150.00**.

Valutazione delle imprese operanti su commessa o a progetto o che intraprendono processi di internazionalizzazione

Procedura per imprese operanti su commessa o a progetto

Le operazioni relative ad **imprese** caratterizzate da **cicli produttivi ultrannuali** operanti su **commessa o a progetto**, **non utilmente valutabili** sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono **ammissibili** solo se l'operazione è un **finanziamento a copertura dei costi di una specifica iniziativa**;
- sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche **sulla base di un business plan completo di un bilancio previsionale almeno triennale**.

Le operazioni **non sono ammissibili nel caso in cui la durata dell'operazione finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell'iniziativa e/o i mezzi propri sono < al 10%** dell'importo complessivo dei costi dell'iniziativa.

Procedura per le Sezioni speciali per l'internazionalizzazione

Le operazioni a valere sulle **Sezioni speciali per l'internazionalizzazione**, finanziate dalle **CCIAA**, a favore di **imprese con quota export** su fatturato dell'ultimo bilancio approvato **inferiore al 30%** o che non hanno **iniziato ad operare sui mercati internazionali** e **non utilmente valutabili** sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- sono **ammissibili** se il finanziamento è **a copertura dei costi di uno specifico processo di internazionalizzazione**;
- sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche **sulla base di un business plan**;
- **non sono ammissibili** se la **durata del finanziamento eccede la durata del ciclo economico dell'iniziativa**;
- **non sono ammissibili** se i **mezzi propri sono inferiori al 10%** dei costi dell'iniziativa.
- **Sono ammissibili esclusivamente alla controgaranzia.**